

## COMMISSIONE IV

## GIUSTIZIA

64.

## SEDUTA DI MERCOLEDÌ 4 NOVEMBRE 1981

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FELISETTI

INDICE		PAG.
	PAG.	
<b>Disegno di legge</b> (Seguito della discussione e rinvio):		
Trattamento giuridico ed economico dei cappellani degli istituti di prevenzione e di pena (919) . . . . .	846	
PRESIDENTE . . . . .	846, 849, 852, 853	
BOATO . . . . .	849	
CANTELMÌ . . . . .	846, 848	
CASINI, <i>Relatore</i> . . . . .	846	
FRACCHIA . . . . .	847	
GARGANI, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i> . . . . .	846, 849	
ONORATO . . . . .	847, 849	
SABBATINI . . . . .	847	
<b>Disegno e proposta di legge</b> (Seguito della discussione e rinvio):		
Nuove norme di impugnazione dei provvedimenti restrittivi della libertà personale (1679);		
RIZZO e NAPOLITANO: Istituzione dei tribunali della libertà (2371) . . . . .	849	
PRESIDENTE . . . . .	849, 853, 855, 856, 857, 858	
BOATO . . . . .	852, 856	
CASINI . . . . .	851, 852, 854, 855	
GARGANI, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i> . . . . .	855, 856, 857, 858	
REVELLI . . . . .	853, 854, 856	
RIZZO . . . . .	850, 851, 854, 855	
SABBATINI . . . . .	857	
VIOLANTE . . . . .	854, 855, 857	
<b>Disegni di legge</b> (Seguito della discussione e rinvio):		
Revisione dell'organico del Corpo degli agenti di custodia (2820);		
Revisione dell'organico e dell'inquadramento economico delle operaie qualificate con qualifica di vigilatrice penitenziaria (2821) . . . . .	858	
PRESIDENTE . . . . .	858, 859, 861	
CARPINO . . . . .	860	
CARTA, <i>Relatore</i> . . . . .	859	
GARGANI, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i> . . . . .	859, 861	
GRANATI CARUSO . . . . .	860, 861	
MANNUZZU . . . . .	859	
VIOLANTE . . . . .	861	

**La seduta comincia alle 10,30.**

ONORATO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

**Seguito della discussione del disegno di legge: Trattamento giuridico ed economico dei cappellani degli istituti di prevenzione e di pena (919).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Trattamento giuridico ed economico dei cappellani degli istituti di prevenzione e di pena ».

Come i colleghi ricordano, nel corso della precedente seduta decidemmo di rinviare la discussione del disegno di legge al fine di valutare il parere contrario espresso dalla V Commissione bilancio relativamente agli emendamenti concernenti il trattamento economico dei cappellani.

CASINI, *Relatore*. Probabilmente sarebbe opportuno chiedere alla V Commissione bilancio di rivedere il proprio parere dal momento che ho avuto modo di sapere che il Governo ritiene di essere in grado di reperire in bilancio i fondi necessari.

GARGANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Anch'io ritengo opportuna una nuova consultazione della V Commissione bilancio in quanto, in quella sede, i ministri del tesoro e della giustizia potranno aver modo di spiegare congiuntamente — non rappresentando, quindi, se stessi, ma il Governo nel suo insieme — le ragioni che militano a favore dell'espressione di un parere favorevole e concordare la fonte di finanziamento alla quale attingere.

CANTELMI. Nutro alcune perplessità nei confronti della posizione testé illustrata dal rappresentante del Governo: infat-

ti, quest'ultimo nel momento in cui si discuteva dell'argomento in seno alla V Commissione bilancio, avrebbe avuto modo di pronunciarsi; inoltre, non capisco dove si possa trovare la copertura finanziaria, se la Commissione preposta all'espressione del parere ha ritenuto non reperibile la somma necessaria.

Colgo l'occasione per sottolineare che ci troviamo di fronte a questo inconveniente perché il testo originario del disegno di legge è stato stravolto proprio dalla maggioranza e dal Governo che, assumendo un atteggiamento — lo dico con franchezza — non molto coerente, hanno accettato la triplicazione dell'indennità da corrispondere ai cappellani e, questo, dopo che il relatore aveva raggiunto con il nostro gruppo un accordo che fissava la medesima indennità in una misura più equa. Nonostante ciò, ripeto, nel momento in cui è stato proposto un emendamento Trantino che prevedeva la triplicazione dell'indennità, la maggioranza ha aderito ad esso: sono convinto che, se in quel momento qualcuno avesse chiesto una quadruplicazione o, addirittura, un ulteriore maggiore aumento, il Governo si sarebbe adeguato a tale richiesta. A questo proposito, non posso fare a meno di sottolineare che la categoria dei cappellani — e dico queste cose con cognizione di causa perché ho avuto con essa dei contatti — non ha mai fatto pressioni circa il trattamento economico, ma è interessata alla modificazione del rapporto di lavoro, soprattutto con riferimento ai congedi per malattia e per motivi di studio ed alle ferie; richieste certamente accettabili perché in linea con lo sviluppo della società.

A questo punto arrivati, al fine di risolvere le questioni sul tappeto e, soprattutto, di approvare la legge, che è molto attesa dalla categoria interessata, credo che sarebbe più opportuno ritornare al vecchio testo del disegno di legge, superando così le difficoltà prospettate dalla V Commissione bilancio. I colleghi certamente ricordano che il disegno di legge è stato presentato dal Governo circa due anni fa ed a quell'epoca esso non preve-

## VIII LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 NOVEMBRE 1981

deva alcun ritocco della normale indennità elargita a questi operatori delle carceri; era previsto solo un ritocco dell'indennità speciale le cui ragioni erano e sono comprensibili. In ogni caso, anche se si considerasse la svalutazione, tale aumento dell'indennità speciale non potrebbe giustificare la misura del trattamento economico che si è voluta fissare in quella « corsa al rialzo » alla quale abbiamo assistito nel corso della precedente seduta e che ha condotto alla triplicazione della indennità normale ed alla quadruplicazione dell'ammontare originariamente proposto dal Governo per quella speciale. Tutto ciò, tra l'altro, proprio nel momento in cui il Presidente del Consiglio ha lanciato un appello al paese a causa della disastrosa situazione economica che stiamo vivendo.

Forse sarebbe stato comprensibile, ma non accettabile, se il Governo avesse assunto questo atteggiamento di fronte a particolari pressioni corporative della categoria interessata: tali richieste non vi sono state, per cui risulta davvero incomprensibile questa nuova posizione.

Concludendo, ribadisco l'opportunità di ritornare al vecchio testo del provvedimento, anche perché ciò non pregiudicherebbe future riconsiderazioni del trattamento economico, mentre consentirebbe di superare la difficoltà attuale.

SABBATINI. Vorrei far osservare che il gruppo comunista si è mostrato favorevole al provvedimento di legge, tanto da dare il suo contributo affinché si arrivasse ad attuare talune migliorie.

Del resto, la soluzione indicata dal collega Cantelmi può essere facilmente rovesciabile nel senso che accettando la proposta del relatore e del Governo (quella, cioè, di invitare la Commissione bilancio a rivedere il suo parere contrario) perderemmo sì qualche giorno, ma, se a seguito di intese con il Ministero del tesoro si riuscisse a trovare il *quid* necessario per far fronte all'onere derivante dagli emendamenti concernenti il trattamento economico dei cappellani, credo che faciliteremmo l'iter del provvedimento e, soprattutto,

risolveremmo per lungo tempo la questione che esso ha ad oggetto.

Invito, quindi, il collega Cantelmi a soprassedere alla sua richiesta.

FRACCHIA. Non credo che quanto ha detto or ora il collega Sabbatini possa conciliarsi con quanto sostenuto dall'onorevole Cantelmi e, soprattutto, con quanto previsto dal Regolamento. Il parere espresso dalla V Commissione bilancio è per noi vincolante in quanto è conseguenza della mancata copertura del maggior onere implicato dalle modifiche che si vorrebbero introdurre.

ONORATO. Concordo con quanto testé detto dal collega Fracchia. Infatti, a norma di Regolamento, la Commissione potrebbe chiedere un riesame del parere soltanto se lo rifiutasse perché immotivato. Nel caso in specie, però, ci troviamo di fronte ad un parere negativo più che giustificato non essendo reperibile in bilancio la necessaria copertura dei nuovi oneri previsti.

Allo stato degli atti, dunque, quel parere non è contestabile.

CASINI, *Relatore*. Mi sia consentita qualche osservazione di sostanza a quanto osservato dal collega Cantelmi. Egli ha detto che la categoria dei cappellani degli istituti di prevenzione e di pena ha manifestato aspirazioni più per la parte normativa che per quella economica del provvedimento. Ebbene, devo dire che non è così perché non avrebbe senso un provvedimento di legge che lasciasse l'aspetto economico come previsto nel testo governativo. Va aggiunto che il dibattito svoltosi in seno alla Commissione non ha registrato contrasti per ciò che concerneva l'esigenza di un adeguamento del trattamento economico, ma semmai per le questioni attinenti la materia disciplinare.

Ora, dal momento che stiamo discutendo di un provvedimento che tutti riconosciamo di portata limitata, sia dal punto di vista generale dell'organizzazione dello Stato, sia dal punto di vista dello onere finanziario, ed essendo innegabile

che la retribuzione prevista per i soggetti in questione debba essere opportunamente adeguata, non credo si possa definire prevaricatoria la tesi da me avanzata, quella, cioè, di chiedere un riesame del parere espresso dalla V Commissione bilancio, le cui obiezioni non sono state di natura politica, ma esclusivamente di natura formale, nel senso, cioè, che non sono iscritti in bilancio i capitoli necessari per far fronte a questo nuovo, modesto onere. Il problema, dunque, è quello di individuare, attraverso un riesame del bilancio, il capitolo di copertura; cosa che, a parere del Governo, è possibile.

Ripeto, la mia proposta è quella di chiedere alla Commissione bilancio di rivedere il suo parere contrario. Anche perché l'obiezione mossa dalla Commissione investita del parere non inerisce al *quantum* e quindi è tale da rendere inapplicabile qualsiasi aumento, anche se di minore portata come suggerito dal gruppo comunista. Per questa ragione, ritengo opportuno consultare nuovamente la V Commissione bilancio.

In secondo luogo, con molta lealtà, devo dire che il confronto tra la maggioranza ed il gruppo comunista non si è svolto esclusivamente sugli aspetti economici, ma anche su altri, alcuni di sostanza, inerenti particolarmente alla materia disciplinare, su cui il relatore si è più volte dichiarato contrario: non vorrei che in questo momento il gruppo comunista si impuntasse sulla questione economica per mascherare — scusate il termine, ma non riesco a trovare una parola meno « forte » — un risentimento conseguente al non aver potuto far prevalere la propria opinione sulla parte normativa del provvedimento in discussione.

Concludendo, visto che sulle questioni economiche, a prescindere dalla misura dell'adeguamento, esiste un accordo circa l'opportunità di migliorare il trattamento e visto anche che il parere espresso dalla Commissione competente — lo ripeto — avrebbe come conseguenza l'impossibilità di ogni ritocco, ritengo opportuno riconsultare quest'ultima al fine di chiarire la questione e di risolvere la difficoltà. Nel

caso in cui non si volesse accedere a questa proposta e si insistesse su quella di stabilire un minore aumento dell'indennità ai cappellani, sarebbe necessario prendere un po' di tempo affinché la Commissione abbia modo di riflettere sul punto, tenendo conto che sarebbe frustrante ed ingiusto per la categoria — e il relatore sarebbe contrario — se fosse approvato un testo vecchio ed ampiamente superato qual è quello originariamente presentato dal Governo. In questa ipotesi riterrei cioè opportuno un breve rinvio del dibattito ed avanzo una proposta formale in tal senso.

CANTELMI. Desidero precisare, dopo aver ascoltato quanto detto dal relatore, che il gruppo comunista sin dall'inizio dell'iter del provvedimento in discussione ha dimostrato notevole interesse alla soluzione dei problemi cui esso è dedicato. Come ho già ricordato, ci siamo spesso incontrati con i rappresentanti della maggioranza e, in particolare, con il relatore al fine di raggiungere un accordo nel merito del provvedimento; accordo che era stato raggiunto anche relativamente alle disposizioni di carattere disciplinare dal momento che, a questo riguardo, eravamo disposti a superare la nostra posizione; che era di principio, e ad aderire alla soluzione prospettata dal Governo, forse più pratica perché la nostra accentuava forse troppo l'equiparazione dei cappellani ai dipendenti dello Stato.

Non posso fare a meno di ricordare, però, che non è vero che il gruppo comunista si sia dichiarato d'accordo sul trattamento economico oggi prospettato; è vero, invece, che ci siamo dichiarati disponibili al ritocco di quello attualmente praticato nei confronti dei cappellani, perché anche noi siamo convinti che non sia dignitoso continuare a dare uno « stipendio » di 60 mila lire al mese. Al momento della votazione di massima degli articoli e degli emendamenti inerenti a questo argomento abbiamo, però, assistito alla codificazione di un'assurdità: si è, infatti, rifiutato di accogliere le nostre proposte — che altro non facevano che ricalcare disposizioni già vigenti — sul trattamento da ri-

servare agli ispettori dei cappellani che rivestano altri incarichi i quali, unico esempio nell'ambito dei pubblici dipendenti, si troveranno a percepire due stipendi da parte dello Stato, o comunque due retribuzioni dato che l'indennità di cui si discute non può essere definita con il termine « stipendio ».

Tutti sappiamo che si tratta di argomenti di difficile soluzione; ciò non toglie che sia possibile trovare delle risposte, quale quella da noi prospettata della riduzione — nella misura della metà — dell'indennità spettante agli ispettori dei cappellani nel caso in cui rivestano altri incarichi, per esempio l'insegnamento; cosa, questa, del resto abbastanza frequente.

Per queste considerazioni siamo disponibili al rinvio proposto dal relatore se finalizzato ad una più attenta considerazione degli aspetti finanziari del provvedimento e ad un ripensamento sugli emendamenti approvati in via di massima.

ONORATO. Da un punto di vista strettamente regolamentare, prescindendo quindi dal merito della discussione in corso, non credo si possa ritornare alla V Commissione bilancio, a meno che il Governo non presenti un emendamento alla legge di bilancio che rappresenterebbe l'elemento di novità sulla base del quale potrebbe essere richiesto un riesame del parere contrario espresso dalla V Commissione, avendo eliminato l'ostacolo formale della mancanza della copertura finanziaria.

GARGANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo, ritenendo che possa esservi la possibilità di individuare in bilancio la copertura finanziaria, si è associato alla proposta del relatore di chiedere alla Commissione bilancio di rivedere il suo parere. Ma non è in questa sede che il Governo deve presentare l'emendamento relativo alla copertura finanziaria.

ONORATO. Non sono d'accordo. Per permettere alla Commissione giustizia di valutare l'opportunità se respingere o meno il parere della Commissione bilancio,

il Governo dovrebbe formalizzare in questa sede la sua proposta, chiarendo se esiste la volontà politica del Ministero di grazia e giustizia e del Ministero del tesoro di modificare gli appositi fondi speciali iscritti nella legge di bilancio. Solo allora la Commissione giustizia potrà valutare se aderire o meno al parere della Commissione bilancio.

Atteso che non è intenzione del Governo avanzare in questa sede proposte per la reperibilità di una adeguata copertura finanziaria, dichiaro di astenermi dalla votazione della proposta di rinvio avanzata dal relatore.

BOATO. Dichiaro anch'io di astenermi.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta del relatore di rinviare ad altra seduta il seguito della discussione.

(È approvata).

**Seguito della discussione del disegno di legge: Nuove norme in materia di impugnazione dei provvedimenti restrittivi della libertà personale (1679); e della proposta di legge Rizzo e Napolitano: Istituzione dei tribunali della libertà (2371).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge: « Nuove norme in materia di impugnazione dei provvedimenti restrittivi della libertà personale » e della proposta di legge di iniziativa dei deputati Rizzo e Napolitano: « Istituzione dei tribunali della libertà ».

Nella mia qualità di relatore desidero comunicare alla Commissione che il Comitato ristretto ha elaborato un testo unificato all'interno del quale esistono dei nodi non sciolti, nel senso che su alcuni argomenti non è stato possibile raggiungere l'unanimità dei consensi. Pertanto, il Comitato li sottopone alla Commissione come ipotesi di lavoro; in particolare, si tratta degli articoli 2, 3 e 10 riguardanti gli arresti domiciliari.

## VIII LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 NOVEMBRE 1981

Passiamo, ora, all'esame degli articoli del testo unificato elaborato dal Comitato ristretto.

Do lettura del primo articolo.

## ART. 1.

Il secondo comma dell'articolo 246 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« La liberazione è altresì ordinata se l'arresto è avvenuto, fuori dai casi previsti dagli articoli 235, 236 e 238, senza ordine o mandato dell'autorità giudiziaria o se non si giustifica che l'arresto sia mantenuto, avuto riguardo alla personalità dell'arrestato e alla natura e alle circostanze del fatto e sempre che non sussista pericolo di fuga o di inquinamento delle prove, salvo che non si tratti di reato per il quale l'emissione del mandato di cattura è obbligatoria ».

Il terzo comma dell'articolo 246 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Se non deve ordinare la liberazione, e non ritiene di procedere a giudizio direttissimo, il procuratore della Repubblica o il pretore dispone, con decreto motivato, copia del quale è immediatamente consegnata all'imputato, che lo stesso rimanga in stato di arresto a disposizione dell'autorità competente per il procedimento e a questa ne è data immediata notizia ».

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 246 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« Contro il decreto di convalida dell'arresto l'imputato può proporre richiesta di riesame ai sensi degli articoli 263-bis e seguenti ».

Desidero ricordare alla Commissione che l'eventuale approvazione degli articoli e dei relativi emendamenti avverrà in linea di principio, dovendo il testo essere sottoposto alla I Commissione affari costituzionali.

Circa l'articolo 1 testè letto, da una comparazione con l'attuale testo dell'arti-

colo 246 del codice di procedura penale risulta evidente che quello proposto dal Comitato ristretto introduce una novità, consistente nel disporre che la liberazione è concessa anche « se non si giustifica che l'arresto sia mantenuto, avuto riguardo alla personalità dell'arrestato e alla natura e alle circostanze del fatto e sempre che non sussista pericolo di fuga o di inquinamento delle prove, salvo che non si tratti di reato per il quale l'emissione del mandato di cattura è obbligatoria ». Mi pare che la lettura del testo porti alla conclusione seguente: si amplia la casistica della liberazione da parte del giudice in un certo ambito, prevedendo una maggiore discrezionalità da parte del magistrato, con l'indicazione dei limiti di tale discrezionalità e cioè, ai fini concessivi, se si tratta di arresto che non è giustificabile avuto riguardo alla personalità dell'arrestato, alla natura ed alle circostanze del fatto e con l'ulteriore limite per cui, anche ove sussistano tali condizioni, non deve esservi pericolo di fuga o di inquinamento delle prove e non deve trattarsi di reato per il quale il mandato di cattura è obbligatorio. C'è, dunque, uno spazio di maggior praticabilità dei provvedimenti di liberazione rispetto al testo precedente.

Per il terzo comma la modifica è apparentemente formale, perché si mantiene lo stesso testo aggiungendovi solo l'inciso: « copia del quale è immediatamente consegnata all'imputato ». La finalità di tale inciso è, per altro, evidente: perché l'imputato possa decidere di impugnare o meno il provvedimento, deve necessariamente essere messo a conoscenza dei fatti.

RIZZO. Sono favorevole alla modifica proposta dal Comitato ristretto riguardante il secondo comma dell'articolo 246, in quanto colma una attuale lacuna del codice di procedura penale che, al citato articolo 246, consente la liberazione della persona arrestata solo quando l'arresto sia stato operato illegittimamente, cioè senza ordine dell'autorità giudiziaria o fuori dei casi previsti dagli articoli 235, 236 e 238 dello stesso codice. Con la nuova formulazione l'articolo 246 consente la

liberazione anche nei casi in cui, pur essendo stato l'arresto legittimamente effettuato, non si giustifica che l'arrestato rimanga in carcere. Detto articolo consente, quindi, una valutazione oltre che sulla legittimità dell'arresto, anche sul merito del provvedimento emanato. Al riguardo non vale richiamare l'istituto della libertà provvisoria.

Bisogna tener presente che la procedura per la concessione della libertà provvisoria non consente la liberazione dell'arrestato in tempi brevi in quanto il procuratore della Repubblica o il pretore devono dapprima convalidare l'arresto e solo successivamente a tale convalida eventualmente concedere la libertà provvisoria.

Per quanto riguarda il terzo comma dell'articolo 1, che, nella nuova stesura predisposta dal Comitato ristretto, recita: « Se non deve ordinare la liberazione, e non ritiene di procedere a giudizio direttissimo, il procuratore della Repubblica o il pretore dispone, con decreto motivato, copia del quale è immediatamente consegnata all'imputato, che lo stesso rimanga in stato di arresto a disposizione dell'autorità competente per il procedimento e a questa ne è data immediata notizia », ritengo che l'ultima parte dovrebbe essere opportunamente modificata in quanto, così come si presenta, fa quasi presumere che l'autorità che procede alla convalida non sia in ogni caso competente per il procedimento.

Per quanto concerne, infine, l'ultima modifica apportata dal Comitato ristretto all'articolo 246 del codice di procedura penale, la quale prevede che: « Contro il decreto di convalida dell'arresto l'imputato può proporre richiesta di riesame ai sensi degli articoli 263-bis e seguenti », anche se su questo punto specifico non presenterò emendamenti, non posso esimersi dal sottolineare che esso mi induce a talune perplessità relativamente al punto in cui consente che, contro il decreto di convalida, si applichi la particolare procedura del riesame. Voglio ricordare che, a seguito del provvedimento di convalida dell'arresto, si può verificare che si proceda contro l'arresto con rito diret-

tissimo e, mentre quest'ultimo è in corso, potrà accadere che la convalida stessa sia caducata, in sede di riesame, dall'organo competente e cioè dal tribunale. A questo punto, mi chiedo cosa avverrà del giudizio direttissimo che verrebbe a svolgersi senza che sussista il titolo che lo giustifica, cioè lo stato di arresto dell'imputato. Tale rilievo e la considerazione che la convalida è un provvedimento per sua natura con efficacia provvisoria sarebbe forse più che sufficiente a consentire contro di essa il ricorso per cassazione, anche se mi rendo conto che è facile obiettare che nella pratica l'autorità giudiziaria, dopo la convalida dell'arresto, non sempre emette un provvedimento restrittivo della libertà personale, per cui finiremmo con il privare l'imputato della possibilità di ottenere un riesame sul proprio stato di detenzione.

CASINI. Non facendo parte del Comitato ristretto, mi limiterò ad esprimere talune perplessità. In sostanza, il sistema prevede che la liberazione dell'arrestato possa essere disposta dal procuratore o dal pretore quando l'arresto sia carente degli elementi di carattere formale; oppure — seconda ipotesi — quando manchino gli indizi di responsabilità: tanto è vero che la liberazione è l'atto che precede la archiviazione. In altri termini, la liberazione dell'arrestato, attualmente, è l'esatto parallelo della scarcerazione per mancanza d'indizi.

Secondo problema è quello della convalida, che non è un atto di secondaria importanza e a proposito del quale mi chiedo se il provvedimento relativo resterebbe o meno. La convalida non è un atto che costituisce il titolo della carcerazione, ma un atto di controllo sull'attività della polizia giudiziaria, tant'è che si può non convalidare l'arresto ed emanare immediatamente dopo l'ordine di cattura.

RIZZO. Nel caso di contravvenzioni, se non si procede con giudizio direttissimo, lo stato di detenzione non ha valido titolo malgrado la convalida dell'arresto.

CASINI. In pratica, si verifica una rottura nel sistema se viene a mancare lo strumento di controllo sull'attività della polizia giudiziaria.

La convalida è prevista al terzo comma dell'articolo 246, quando non si ordina la liberazione. Attualmente la liberazione si ordina in caso di errore nell'esercizio dell'arresto. Dunque, se si introduce un potere discrezionale al riguardo deve essere chiaro che tutto il resto era legittimamente compiuto. Si può, ad esempio, ordinare la liberazione, ma non convalidare l'arresto.

Una terza questione sorge nel caso in cui l'arrestato sia interrogato dal giudice non competente; si finirebbe con l'attribuire a quest'ultimo poteri decisori importanti. Una rottura del sistema si verificherebbe anche se dicessimo che il giudice competente emetterà ordine di cattura se riterrà di doverlo fare.

PRESIDENTE. L'onorevole Boato ha presentato il seguente emendamento ed il seguente articolo aggiuntivo ad esso correlato:

*Al primo comma sopprimere le parole da: « salvo che », fino a: « obbligatoria ».*

*Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente articolo:*

ART. 1-bis.

« Sono abrogati il primo e il secondo comma dell'articolo 1 della legge 22 maggio 1975, n. 152 ».

L'articolo aggiuntivo presentato dal collega Boato mira a sopprimere il primo ed il secondo comma dell'articolo 1 della legge 22 maggio 1975, n. 152 — cioè la cosiddetta « legge Reale » — che disciplinano i casi di esclusione della possibilità di concessione della libertà provvisoria. In altri termini, si vorrebbe che all'interno del provvedimento in discussione venisse prevista la possibilità — dato che esso apre spazi maggiori a questi fini — della

sospensione condizionale della pena anche per i casi di cui al predetto articolo 1 della legge n. 152 che, invece, la esclude.

BOATO. Il mio intervento sarà molto breve in quanto l'emendamento e l'articolo aggiuntivo da me presentati si illustrano da sé.

Desidero dire, in premessa, che sono in linea di massima favorevole al testo dell'articolo 1 elaborato dal Comitato ristretto, salvo la correzione proposta che mira ad inserire nel testo del nuovo articolo 246 la possibilità di concedere la libertà provvisoria anche in quei casi in cui è previsto il mandato di cattura obbligatorio; possibilità oggi praticabile solo nei casi di stati di malattia particolarmente gravi.

Credo, infatti, che ciascun collega, a prescindere dalle posizioni politiche e dall'appartenenza alla maggioranza o alla minoranza, si sia reso conto che i primi due commi dell'articolo 1 della legge Reale, se forse hanno avuto una qualche efficacia al momento della loro approvazione, hanno anche creato una enorme quantità di problemi giudiziari e penitenziari oggi insolubili da parte dei magistrati. Questi problemi sono presi in considerazione in una proposta di legge a firma Labriola ed altri e nel disegno di legge presentato dal Presidente del Consiglio, di concerto con il ministro di grazia e giustizia, inerente alla dissociazione dal terrorismo: però, anche in tali sedi essi non vengono risolti in modo soddisfacente.

Chiunque abbia avuto a che fare con la realtà carceraria ha potuto accorgersi che esistono molti casi per i quali il mandato di cattura obbligatorio è assolutamente adeguato alla gravità del reato commesso, alla personalità del reo ed ai pericoli di fuga o di inquinamento delle prove, oltre che alla tutela della sicurezza pubblica. A fronte di questi casi, ne esistono, però, altri — non so quanti e comunque non spetta a me quantificarli — relativamente ai quali, pur richiedendo il reato commesso l'emissione obbligatoria del mandato di cattura, non esistono i problemi poc'anzi ricordati e comunque tali da escludere la concessione della li-



bertà provvisoria, e che, al contrario, andrebbero risolti nel senso della concessione della stessa ai fini proprio della sicurezza nelle carceri, per il loro carattere criminogeno e desocializzante, e del reinserimento del reo nella collettività. In particolare, esistono dei casi, alcuni dei quali eclatanti, in cui la possibilità della scarcerazione eliminerebbe il rischio di un eventuale « richiamo » da parte degli altri condannati alle situazioni eversive dalle quali il reo si è con evidenza dissociato: questo è particolarmente vero per i reati di terrorismo, ma il problema si prospetta anche per quelli di criminalità comune, per cui problemi di tutela della sicurezza pubblica sussistono proprio nella misura in cui queste persone restano in carcere, per non parlare della sicurezza della loro vita e del mantenimento della loro identità personale.

Ho illustrato i miei emendamenti in modo estremamente generico, perché ritengo che i colleghi — siano essi magistrati o avvocati o semplicemente colleghi che hanno avuto modo di interessarsi a queste problematiche giudiziarie e penitenziarie — siano coscienti della opportunità di adottare una disposizione quale quella da me proposta. Credo, inoltre, che sarebbe un atto di civiltà giuridica dar vita ad un provvedimento che consenta di risolvere un grande numero di casi giudiziari e di sdrammatizzare la situazione carceraria attuale (più di quanto possano fare i provvedimenti di amnistia e di indulto), affidandone la valutazione alla discrezionalità cosciente del magistrato e la decisione alla sua intelligenza giuridica. Non dobbiamo dimenticare, inoltre — come accennavo all'inizio del mio intervento — che la legge Reale trova la sua giustificazione nella situazione di allarme sociale allora esistente, la quale, se permane ancora oggi per certi casi, per altri è addirittura rovesciata.

Concludendo, desidero precisare che, almeno dal mio punto di vista, la sede adatta per risolvere questi problemi è proprio quella dell'approvazione del provvedimento oggi in esame, che non a caso si definisce « tribunale della libertà ».

PRESIDENTE. L'onorevole Revelli ha presentato i seguenti emendamenti:

*Sostituire il secondo comma dell'articolo 246 del codice di procedura penale con il seguente:*

« La liberazione deve essere altresì ordinata se l'arresto è avvenuto fuori dai casi previsti dagli articoli 235, 236 e 238, senza ordine o mandato dell'autorità giudiziaria. Può essere anche ordinata la liberazione se non si giustifica che l'arresto sia mantenuto, avuto riguardo alla personalità dell'arrestato e alla natura e alle circostanze del fatto e sempre che non sussista pericolo di fuga o di inquinamento delle prove, salvo che non si tratti di reato per il quale l'emissione del mandato di cattura è obbligatoria ».

*Al terzo comma dell'articolo 246 del codice di procedura penale sostituire le parole: « Se non deve ordinare la liberazione » con le altre: « Se non ordina la liberazione ».*

REVELLI. Ho ascoltato con attenzione quanto detto dal collega Casini circa la convalida e ritengo opportuno staccare graficamente le due disposizioni del secondo comma, dal momento che la prima parte di questo fa riferimento ad atti che chiamerei dovuti.

Come i colleghi ricorderanno il primo comma dell'articolo 246 attualmente vigente — e che non viene toccato dall'articolo 1 del testo in esame — recita: « Dopo l'interrogatorio il procuratore della Repubblica o il pretore ordina con decreto motivato che l'arrestato sia posto immediatamente in libertà, se risulta evidente che l'arresto avvenne fuori dai casi previsti dalla legge o per errore ovvero che il fatto non sussiste o che l'arrestato non lo ha commesso o che la legge non prevede il fatto come reato o che l'azione penale non può essere iniziata. In questi casi si provvede a norma dell'articolo 74 ».

Premessa, quindi, la legittimità dell'arresto, può essere ordinata la liberazione: per questa ragione staccherei i due mo-

VIII LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 NOVEMBRE 1981

menti — quello della valutazione sull'arresto fatto dall'autorità di polizia e quello della convalida — e, quindi, in questa stessa logica correggerei la parte iniziale del terzo comma nel modo suggerito dal mio emendamento. La locuzione « se non ordina », infatti, comprende sia i casi in cui la liberazione è obbligatoria, ai sensi del primo comma dell'articolo stesso, sia quelli in cui è concessa in base alle disposizioni del secondo, nel testo nuovo elaborato dal Comitato ristretto.

Questa soluzione penso che potrebbe sciogliere le perplessità del collega Casini e risolverebbe il problema, in quanto rende possibile d'ufficio quello che avviene attraverso la domanda di libertà provvisoria.

**VIOLANTE.** Mi pare giusta l'osservazione relativa alla modifica del terzo comma, in quanto vi è un elemento di facoltatività; ma in ordine al primo rilievo va considerato che in questa materia sono frequenti i rinvii tra i vari commi, per cui, volendo dare una disciplina unitaria, dobbiamo stare attenti a non scompaginare la struttura dell'articolo.

**REVELLI.** Mi sembra giusta la sua osservazione.

**RIZZO.** Vorrei esprimere la mia opinione in merito agli emendamenti presentati dal collega Boato. Non ritengo che questa sia la sede (con riferimento all'articolo 1 al nostro esame che prevede una modifica dell'articolo 246 del codice di procedura penale) per esaminare la materia contenuta nel secondo emendamento. Riguardo al primo, quello in base al quale si dovrebbe consentire la liberazione dell'arrestato anche nei casi in cui il mandato di cattura è obbligatorio, vorrei far presente che una tale modifica travolgerebbe la sistematica del codice di procedura penale, il quale esclude la possibilità di non procedere all'arresto da parte della polizia giudiziaria o di non emettere il mandato di cattura quando la sua emissione è obbligatoria. Proprio perché il

mandato di cattura deve essere obbligatoriamente emesso, obbligatoriamente si deve operare l'arresto o la cattura sempre che ne sussistano gli estremi richiesti dalla legge.

Altro problema è quello che concerne la possibilità di concedere la libertà provvisoria alla persona arrestata, ma vorrei far presente al collega Boato e ribadire che con la soppressione delle parole « salvo che non si tratti di reato per il quale l'emissione del mandato di cattura è obbligatoria » creeremmo una innovazione notevole che contrasterebbe con la vigente normativa in tema di cattura, perché se per un reato il mandato di cattura è obbligatorio, non si vede con quale logica si può escludere l'arresto nei casi di flagranza nel reato.

Per quanto riguarda poi la richiesta di soppressione del primo e secondo comma dell'articolo 1 della legge 22 maggio 1975, n. 152, ripeto che l'articolo in esame non è la sede più adatta per affrontare una tale problematica, mentre credo che potrebbero essere predisposti alcuni articoli aggiuntivi che disciplinino l'istituto della libertà provvisoria con specifico riferimento ai reati previsti dall'articolo 1 della legge Reale.

**VIOLANTE.** Anche il gruppo comunista è contrario agli emendamenti presentati dal collega Boato, tenendo presente che sarà necessario discutere del divieto della libertà provvisoria nei casi di emissione di mandati di cattura obbligatori in una sede diversa. Credo che se ne potrebbe discutere nel momento in cui verificassimo i sostitutivi della carcerazione preventiva. Nella logica di un provvedimento più completo del Governo che recuperi anche la possibilità di una serie di misure a scalare in questo campo, potremmo considerare l'estensione di questi mezzi alternativi all'ipotesi di mandato di cattura obbligatorio, con la conseguente possibilità di rivedere il mandato stesso.

**CASINI.** Vorrei chiedere un chiarimento ai colleghi: qual è la posizione del « li-

VIII LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 NOVEMBRE 1981

berato » in sede di applicazione dell'articolo 246 del codice di procedura penale che però venga sottoposto a procedimento penale? Vorrei fosse chiarito per un confronto con colui che si trova in una posizione di libertà provvisoria. La posizione del « liberato » sottoposto a procedimento penale è da assimilarsi, come sembrerebbe logico, alla posizione di colui che si trova in libertà provvisoria?

**VIOLANTE.** Perché no? Tenendo presente che non cambia l'effetto sullo stato di libertà se la persona è « fuori » per scadenza di termini o è in libertà provvisoria per insufficienza di indizi, a meno che non si tratti di nuovi provvedimenti restrittivi della libertà personale. L'unico punto di differenza sta nella decorrenza dei termini preventivi.

**RIZZO.** Vorrei ricordare all'onorevole Casini che una situazione del genere si può verificare con l'attuale normativa del codice di procedura penale. Si può verificare il caso di un individuo che sia stato arrestato illegittimamente, in quanto, ad esempio, la flagranza di reato era già trascorsa, per cui deve essere liberato anche se ha commesso il reato; dopo di che può essere contro di lui emesso un mandato di cattura e si crea, quindi, il problema della valutazione dello stato di detenzione precedentemente sofferto in conseguenza dell'arresto, sia pure illegittimo, in precedenza operato. Si tratta, dunque, di un problema che già si pone con la legislazione vigente.

**CASINI.** Se noi assimiliamo la situazione in oggetto a quella di colui che si trovi in libertà provvisoria, evidentemente il provvedimento si può revocare, ma solo se c'è una sentenza di condanna per un reato che non preveda la concessione della libertà provvisoria. Bisogna, pertanto, chiarire se colui contro il quale si procede si trovi in libertà provvisoria, di talché il giudice vincola l'autorità giudiziaria competente, oppure se si tratti di una situazione di arresto illegale. Nella so-

stanza, infatti, la liberazione concessa per motivi di opportunità è provvisoria, però finisce con il vincolare il giudice competente.

Desidero precisare, comunque, che, a mio avviso, questa norma va accettata; per parte mia, pur con le perplessità che ho testé espresse, mi contenterei che dai lavori preparatori emergesse il fatto che si tratta di una condizione non assimilabile alla libertà provvisoria.

**PRESIDENTE.** Per ciò che concerne l'emendamento dell'onorevole Revelli sostitutivo al secondo comma, nella mia qualità di relatore esprimo su di esso parere contrario e pregherei, anzi, il collega Revelli di ritirarlo, pur non esimendomi dall'esprimere apprezzamento per l'intuizione che quell'emendamento sottende.

In merito all'emendamento presentato dall'onorevole Boato mi dichiaro contrario non già nella sostanza, che è largamente apprezzabile, né nella forma, che, d'altra parte, costituisce già l'oggetto di varie proposte, quanto perché ritengo che questioni di così grande portata non possano essere affrontate in modo tanto incidentale. Se così non fosse, rischieremmo di stravolgere il provvedimento in esame trasformandolo in una nuova disciplina del mandato di cattura e della libertà provvisoria.

Rispetto alla proposta dell'onorevole Boato relativa al divieto assoluto di concessione della libertà provvisoria in determinati casi, ricordo che tutte le proposte di legge presentate in materia si esprimono nel senso di una verifica dell'assolutezza del divieto rispetto a tutti i casi o ad alcuni casi soltanto e non, viceversa, rispetto ad una pressoché totale riedizione della « legge Valpreda ». Anche tale emendamento, perciò, sia pure per ragioni di non opportunità della collocazione, mi trova, come relatore, dissenziente.

**GARGANI, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.** Parere contrario

## VIII LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 NOVEMBRE 1981

agli emendamenti Boato, favorevole a quello Revelli al terzo comma dell'articolo 246 del codice di procedura penale e contrario al primo emendamento Revelli.

BOATO. Dichiaro di mantenere i miei emendamenti e prendo atto del fatto che il Governo si è limitato a dichiararsi ad essi contrario senza motivazione alcuna, a differenza di quanto hanno fatto altri colleghi che hanno motivato il loro diniego.

GARGANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Onorevole Boato, se lei ha ritenuto opportuno non illustrare i suoi emendamenti, a me è parso altrettanto opportuno non motivare il mio parere contrario.

BOATO. Ripeto: mantengo i miei emendamenti e prendo atto delle motivazioni dei colleghi intervenuti in merito che si sono dichiarati contrari all'esame della materia in essi contenuta ritenendola non pertinente al provvedimento, ma non ne hanno rigettato pregiudizialmente la logica ispiratrice. Perché sottolineo che le dichiarazioni negative sono più riferite alla collocazione che al merito? Perché rimanga agli atti che intendo mantenerli soprattutto come testimonianza di una questione che, forse, non è totalmente ed omogeneamente assorbibile all'interno di questo provvedimento, ma che riguarda, comunque, norme che furono introdotte con leggi del tutto disorganiche e « novellistiche » rispetto al nostro ordinamento giuridico. L'accogliere i miei emendamenti significherebbe sanare un danno prodotto sei anni fa, un danno che ha provocato una serie di situazioni ormai tanto gravi quanto irrisolvibili. Il mio, dunque, vuol essere un incentivo ad affrontare il problema, anche se in sede diversa da questa.

Sono queste le ragioni che m'inducono ad insistere sui miei emendamenti e a dichiarare ad essi il mio voto favorevole.

REVELLI. Ritiro il primo dei miei emendamenti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Boato soppressivo al primo comma, contrari relatore e Governo.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento Revelli sostitutivo al terzo comma dell'articolo 246 del codice di procedura penale, favorevoli il relatore ed il Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione, in via di massima, l'articolo 1 del testo unificato, con le modifiche apportate.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 1-bis presentato dall'onorevole Boato, contrari il relatore ed il Governo.

(*È respinto*).

Poiché sugli articoli 2 e 3, riguardanti la questione degli arresti domiciliari, il Comitato ristretto non ha ancora elaborato soluzioni definitive, ne propongo l'accantonamento.

GARGANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Non ho niente in contrario circa l'accantonamento degli articoli 2 e 3, ma vorrei far presente alla Commissione che vi sono dei problemi da sciogliere anche in ordine al problema del giudice competente per il riesame, sul quale non vi è intesa tra le forze politiche. Non vorrei, quindi, che nel prosieguo del dibattito fossimo costretti ad accantonare tutto. Concordo con quanto detto dal presidente, nella sua qualità di relatore, all'inizio della discussione di oggi. Ma vorrei che fosse chiaro che l'accantonamento degli articoli 2 e 3 avviene perché si decide di esaminare alla fine tali articoli, che tuttavia sono parte integrante del testo.

## VIII LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 NOVEMBRE 1981

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, resta stabilito di accantonare gli articoli 2 e 3 del testo unificato elaborato dal Comitato ristretto.

*(Così rimane stabilito).*

Gli onorevoli Sabbatini, Violante e Rizzo hanno presentato i seguenti articoli aggiuntivi:

## ART. 3-bis.

All'ultimo comma dell'articolo 254 del codice di procedura penale aggiungere le parole: « nonché del pericolo di fuga e del pericolo di inquinamento delle prove.

Il pericolo di fuga e il pericolo di inquinamento delle prove devono essere desunti da elementi specifici ».

## ART. 3-ter.

Al secondo comma dell'articolo 264 del codice di procedura penale le parole: « sommaria enunciazione », sono sostituite dalle seguenti: « specifica enunciazione ».

SABBATINI. L'articolo aggiuntivo riguarda l'articolo 254 del codice di procedura penale che disciplina i casi in cui il mandato di cattura è facoltativo; in particolare, esso intende modificare l'ultimo comma del citato articolo che attualmente recita: « Il giudice, nel decidere se debba valersi della facoltà di emettere il mandato di cattura, deve tener conto delle qualità morali della persona e delle circostanze del fatto ». Tutti sapete che questa disposizione spesso finisce con l'essere una clausola di stile perché, pur avendo una sua rilevanza, essa non è quale vorremmo fosse nell'ottica del provvedimento in discussione. L'aggiunta da me proposta mi pare vada nella direzione di una maggior tutela dei diritti dell'imputato, rafforzi l'efficacia della norma di riferimento e diminuisca i rischi derivanti dalla facilità, da tutti riconosciuta, con cui può essere emesso un mandato di cattura.

VIOLANTE. Il secondo comma dell'articolo 264 del codice di procedura penale recita: « I mandati di cattura, di arresto o di accompagnamento devono contenere la sommaria enunciazione, compatibile con il segreto istruttorio, dei motivi che ne determinano l'emissione ». Ritengo che sia opportuno sostituire le parole « sommaria enunciazione » con le altre « specifica enunciazione » che attengono a tutti i requisiti e, quindi, alle circostanze del fatto e non solo al pericolo di fuga o altro, cosa, questa, che rappresenta senz'altro una garanzia maggiore per l'imputato.

GARGANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Esprimo parere favorevole sugli articoli aggiuntivi.

PRESIDENTE. Anche io esprimo parere favorevole, in qualità di relatore.

Pongo in votazione in via di massima l'articolo aggiuntivo 3-bis a firma Sabbatini, Violante e Rizzo.

*(È approvato).*

Pongo in votazione in via di massima l'articolo aggiuntivo 3-ter a firma Sabbatini, Violante e Rizzo.

*(È approvato).*

Do lettura dell'articolo successivo.

## ART. 4.

Il terzo ed il quarto comma dell'articolo 263 del codice di procedura penale sono sostituiti dai seguenti:

« Sull'appello decide in ogni caso, in camera di consiglio, il tribunale competente ai sensi dell'articolo 263-ter.

Contro le ordinanze emesse dal tribunale ai sensi del comma precedente può essere proposto ricorso per cassazione dal procuratore della Repubblica e dal procuratore generale ».

L'articolo 263 del codice di procedura penale riguarda l'impugnabilità delle ordinanze del giudice ed in particolare pre-

vede che il pubblico ministero possa richiedere l'emissione del mandato di cattura nei casi previsti dalla legge. Prevede, inoltre (terzo comma), che se l'ordinanza è emessa dal pretore, sull'appello decide il giudice istruttore; negli altri casi la sezione istruttoria. Il quarto comma stabilisce che contro l'ordinanza emessa ai sensi del comma precedente dal giudice istruttore possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge il procuratore della Repubblica e il procuratore generale e che avverso l'ordinanza emessa ai sensi del comma precedente dalla sezione istruttoria può proporre ricorso per cassazione per violazione di legge il procuratore generale.

La nuova formulazione predisposta dal Comitato ristretto prevede che sull'appello in ogni caso, in camera di consiglio, decide il tribunale competente ai sensi dell'articolo 263-ter e che contro le ordinanze emesse dal tribunale può essere proposto ricorso per Cassazione dal procuratore della Repubblica e dal procuratore generale.

GARGANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Esprimo, a nome del Governo, parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione in via di massima l'articolo 4.

(È approvato).

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

**Seguito della discussione dei disegni di legge: Revisione dell'organico del Corpo degli agenti di custodia (2820); Revisione dell'organico e dell'inquadramento economico delle operaie qualificate con qualifica di vigilatrice penitenziaria (2821).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge: « Revisione dell'or-

ganico del Corpo degli agenti di custodia » e « Revisione dell'organico e dell'inquadramento economico delle operaie qualificate con qualifica di vigilatrice penitenziaria ».

Ricordo che nella seduta del 21 ottobre 1981 l'onorevole Carta aveva svolto la sua relazione.

Prima di aprire la discussione sulle linee generali, con una prassi discutibile, ma giustificata dalla situazione, ritengo di dover dare la seguente comunicazione: a nome del ministro di grazia e giustizia ricevo, con il preannuncio di una lettera che arriverà, vivissime premure in merito ai provvedimenti riguardanti l'aumento dell'organico del corpo degli agenti di custodia nei termini che, a titolo di mera comunicazione e senza implicazioni di merito, sono quelli appresso riportati.

Il signor ministro - e, del resto, ne siamo coscienti anche noi - sottolinea una condizione non solo di urgenza, ma di stato di necessità a provvedere all'aumento dell'organico del corpo degli agenti di custodia, nonché delle vigilatrici penitenziarie, attraverso l'approvazione di questi disegni di legge e, nell'ipotesi in cui tale approvazione non vi fosse, si riserva di adottare altri mezzi, attesa la situazione di estrema urgenza riferita non solo all'impossibilità di dare altrimenti esecuzione all'apertura di nuove carceri, ma anche alle condizioni d'ordine nelle carceri esistenti.

Conosce il signor ministro le obiezioni che in questa Commissione sono state avanzate relativamente alla questione, posta nei disegni di legge in discussione, del distacco di ufficiali dell'esercito al Corpo degli agenti di custodia e mi sembra di poter anticipare che, senza pregiudizio per le proposte che qui dovessero emergere, non vi sarebbe conflitto nell'ipotesi che il Parlamento, in questo caso la nostra Commissione, cancellasse le norme relative al distacco di detti ufficiali. Le ragioni prevalenti dell'urgenza di procedere all'aumento dell'organico sono, infatti, vincenti rispetto a tale questione in

## VIII LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 NOVEMBRE 1981

sè e per sè. Questa materia, che introduce la questione della militarizzazione del corpo degli agenti di custodia, potrebbe essere ripresa nell'ambito di una altra discussione per la quale informo di quanto segue.

Ricordo che in una seduta d'aula di quindici giorni fa, è stata chiesta l'attivazione dell'articolo 81 del Regolamento sulle quattro proposte di legge in tema di riforma del corpo degli agenti di custodia e sul disegno di legge inerente alla stessa materia; mentre per quest'ultimo siamo ancora investiti dell'esame, in quanto il termine per riferire all'Aula scadrà il 13 di questo mese, per le proposte di legge i termini erano scaduti ed esse sono state quindi iscritte all'ordine del giorno dell'Aula. Per parte mia, ritengo che non sia il caso di porre all'ordine del giorno il disegno di legge in questa situazione, considerandolo di fatto assorbito nell'ambito delle proposte di legge all'ordine del giorno dell'Aula, anche per motivi di unitarietà dell'azione legislativa dal punto di vista della sostanza e della identità dell'argomento.

MANNUZZU. Il fatto che la Commissione sia rimasta competente a riferire solo per il disegno di legge governativo, a seguito del richiamo in aula delle proposte di legge sulla riforma del corpo degli agenti di custodia lascia facilmente ipotizzare un insabbiamento dell'intero progetto di riforma, non essendo pensabile che l'Assemblea riesca, di fronte a cinque proposte, ad enucleare un unico testo.

Dunque, attesa anche l'esigenza di giungere in tempi brevi alla riforma del Corpo degli agenti di custodia, ritengo che non si possa effettuare la scelta che la sua comunicazione sembra proporre, signor presidente.

Propongo invece una soluzione inversa, quella, cioè, di chiedere all'Aula il rinvio in Commissione delle quattro proposte di legge. Ritengo che questa richiesta dovrebbe essere da lei avanzata a nome della Commissione.

PRESIDENTE. D'accordo, onorevole Mannuzzu.

Proseguiamo nell'esame congiunto dei progetti di legge all'ordine del giorno.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

CARTA, *Relatore*. Nel corso della mia relazione avevo sottolineato che il provvedimento n. 2820 conteneva alcuni punti il cui esame, oggettivamente, avrebbe determinato ritardi nell'iter, al di là dei propositi, delle aspirazioni e dei desideri del Governo. Io stesso mi ero permesso di sottoporre all'attenzione dei colleghi l'opportunità di stralciare la parte in oggetto, in quanto su di essa non sarebbe stato possibile raggiungere agevolmente un accordo. Chiedo quindi formalmente al Governo di esaminare fin da ora la opportunità di stralciare l'articolo 4 dal testo del disegno di legge n. 2820.

GARGANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Mi riservo di pronunciarmi su questo punto nell'ulteriore corso del dibattito. Il presidente ha testé prospettato le sue considerazioni alla Commissione relativamente allo stralcio della parte del provvedimento in esame che riguarda il distacco di ufficiali dell'esercito al corpo degli agenti di custodia. Il Governo che è rappresentato in questo momento da me, non fa alcuna proposta in tal senso e si limita a preannunciare che riceverà le decisioni della Commissione nei modi in cui essa vorrà esprimerle.

PRESIDENTE. Passiamo, pertanto, all'esame degli articoli del disegno di legge n. 2820.

Do lettura del primo articolo.

## ART. 1.

L'organico dei sottufficiali, degli appuntati e delle guardie del Corpo degli agenti di custodia di cui all'articolo 1 della

## VIII LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 NOVEMBRE 1981

legge 26 giugno 1980, n. 304, è stabilito come segue:

Marescialli maggiori . . . . .	264
Marescialli capi . . . . .	336
Marescialli ordinari . . . . .	387
Brigadieri e vice brigadieri . . . . .	2.410
Appuntati e guardie . . . . .	18.844
	—
Totale . . . . .	22.241
	====

Gli organici di cui alla presente legge vengono raggiunti in un biennio secondo la progressione di cui alla tabella allegata alla presente legge.

GRANATI CARUSO. Il gruppo comunista concorda sulla necessità di un aumento dell'organico degli agenti di custodia anche se il Governo né in sede di relazione al disegno di legge, né in Commissione spiega come intenda pervenire a tale aumento. In mancanza di chiarimenti in proposito, corriamo il rischio di veder rimanere a semplice « futura memoria » il disposto dell'articolo 1; dice questo anche alla luce dell'esperienza fatta lo scorso anno: a tutt'oggi, infatti, non siamo informati sul modo in cui l'aumento di organico allora previsto sia stato realizzato, per cui risulta davvero incomprensibile come oggi il Governo possa proporre un altro aumento.

Non conosciamo, allo stato attuale, dati disaggregati circa l'organico degli agenti di custodia e, in particolare, non riusciamo a sapere quali e quanti siano gli agenti effettivamente in servizio, dato questo che forse consentirebbe di capire perché l'articolo 1 del provvedimento in discussione fissi il numero degli agenti in 22.241, quando precedentemente si prevedevano 20.226 unità in servizio.

Alla luce di questa situazione, desidereremmo che il Governo ci facesse sapere quanti agenti siano effettivamente in servizio; quanti ne sono stati reclutati; quale ricognizione il Governo stesso abbia fat-

to relativamente al fabbisogno carcere per carcere, come si sia arrivati alla definizione della cifra di cui al disegno di legge e se si sia tenuto conto delle differenziazioni di carattere strutturale della popolazione carceraria.

Le posizioni del gruppo comunista in ordine a questi argomenti sono a tutti note; ricordo soltanto che, circa il reclutamento, noi crediamo che solo attraverso la riforma organica del Corpo si possano risolvere i problemi ad esso relativi, avviando una dinamica nuova di arruolamento. Fatta questa premessa, ribadisco l'opportunità che il Governo fornisca alla Commissione il maggior numero di dati possibile, in particolare per quel che riguarda i criteri di reclutamento — ad esempio, se intenda ammettere o meno i coniugati — su cui si è pronunciato il comitato ufficiale di rappresentanza del Corpo che ha sede presso il Ministero di grazia e giustizia.

CARPINO. Condivido il metodo di lavoro che la Commissione intende adottare perché consente di accelerare la soluzione di un problema che si acuisce ogni giorno di più.

Ho ascoltato con attenzione l'intervento della collega Granati Caruso che mi pare abbia posto questioni di carattere pregiudiziale. Ci troviamo, infatti, di fronte ad un provvedimento che deve essere approvato al più presto, ma eliminando alcune parti, al fine di non pregiudicare l'iter spedito della riforma del Corpo degli agenti di custodia. Anche per questa ragione ritengo che sia necessario che il Governo fornisca alla Commissione alcuni dati che le consentano di conoscere dettagliatamente le esigenze attuali che, per altro, vanno valutate anche alla luce della prevista apertura di nuovi stabilimenti di pena, che — a quanto abbiamo appreso dalla relazione del ministro — non può avvenire proprio per mancanza di personale. Al limite, dunque, le 2.015 unità in aumento previste potrebbero risultare insufficienti, per cui risulta evidente che solo alla luce di una precisa conoscenza della situazione attuale e di un'attendi-



## VIII LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 NOVEMBRE 1981

bile stima di quella futura possiamo stabilire la misura dell'aumento dell'organico necessario.

Per queste ragioni mi associo alla richiesta di chiarimenti formulata dalla collega Granati Caruso.

Per quel che riguarda il reclutamento, è ovvio che questo debba avvenire nel rispetto delle norme del regolamento del corpo degli agenti di custodia; si potrebbero, però, sin d'ora anticipare i criteri ispiratori della riforma che guarda essenzialmente alla professionalità.

GARGANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Forse i chiarimenti che darò non saranno sufficienti, anche perché attualmente non dispongo di tutti i dati richiesti. La decisione di predisporre un nuovo organico è nata al fine di contemperare due esigenze il cui equilibrio è discrezionale e legato alla politica che l'amministrazione pensa di seguire in futuro. Da un lato vi è la convinzione che un organico di 22.241 unità sia sufficiente, dall'altro la certezza che sia possibile reperirlo sul mercato del lavoro del nostro paese.

Come i colleghi ricordano, in base alla legge del 26 giugno 1980, l'organico è stato aumentato di 2.015 unità, passando da 19.318 a 21.333.

GRANATI CARUSO. Quanti sono gli ausiliari? Sono compresi nel numero di 19.318?

GARGANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Sono compresi nel totale.

GRANATI CARUSO. Ma gli ausiliari prestano servizio per dodici mesi, non possono essere considerati agenti di custodia a servizio effettivo. Inoltre, bisognerebbe conoscere il numero degli agenti distratti ad altri servizi.

GARGANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Alla data del 1° gennaio 1981 l'organico complessivo previsto era di 19.318 unità. Il totale pre-

visto dall'allegata tabella è di 21.333 unità; se ad esso sottraiamo 19.318, otterremo la cifra di 2.015 che rappresenta l'aumento previsto dell'organico, o meglio la quantità di personale che riteniamo sufficiente aggiungere a quello già in servizio. Ugualmente per il 1982 riteniamo che lo aumento di organico debba essere di 2.015 unità e passare da 20.226 a 22.241 unità.

VIOLANTE. Il problema dei dati rimane. È necessario sapere con certezza il numero degli ordinari e quello degli ausiliari, per potere decidere con cognizione di causa. Credo che il Governo possa facilmente reperire tali dati, che, come ho detto, sono necessari per decidere meglio.

GARGANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Mi rendo conto delle vostre necessità, ma il provvedimento deve essere approvato con urgenza e non credo che tutti i dati richiesti siano necessari per valutare la portata del provvedimento. Ho già detto quali sono i dati di base.

Abbiamo attualmente un organico di 19.318; entro il 1° gennaio 1982 tale organico aumenterà a 20.226 unità. Noi ne prevediamo 22.241, cioè 2.015 in più.

PRESIDENTE. Anche se fossimo tutti d'accordo e potessimo, quindi, approvare il provvedimento in pochi minuti, ricordo che non sono ancora pervenuti i pareri vincolanti della I Commissione affari costituzionali e della V Commissione bilancio. Siamo, pertanto, nella impossibilità di concludere oggi l'esame del disegno di legge.

VIOLANTE. In considerazione di quanto ha testé ricordato il presidente, nonché della richiesta di dati avanzata all'onorevole sottosegretario dal gruppo comunista, chiedo che il seguito della discussione venga rinviato a domani.

PRESIDENTE. Se non vi son obiezioni, resta stabilito che il seguito della di-

---

VIII LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 NOVEMBRE 1981

---

scussione dei disegni di legge n. 2820 e 2821 è rinviato a domani.

*(Così rimane stabilito).*

In chiusura di seduta, informo che mi è pervenuta, da parte di una rappresentanza della casa circondariale di Latina, la richiesta di un colloquio urgente con i membri della Commissione, nonché di una visita della Commissione stessa nel suddetto istituto; inoltre, fino al momento

della visita, i detenuti attueranno lo sciopero della fame e l'astensione dal lavoro.

**La seduta termina alle 13,20.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO